

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA

STATUTO

**Deliberato dall'Assemblea Straordinaria
tenutasi in data 16 dicembre 2015**

**Depositato al Registro delle Imprese di Milano
in data 11 gennaio 2016**

TITOLO I

Costituzione, sede e durata della Società

Articolo 1

La Società ha la denominazione "Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.".

Articolo 2

La Società ha sede legale in Milano e può, ai sensi di legge, istituire filiali e rappresentanze, in Italia e all'estero, ottenute le autorizzazioni necessarie.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Oggetto ed operazioni della Società

Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Per l'esplicazione di tale attività essa può compiere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni e previe - ove occorranza - le prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni, i servizi bancari e di investimento nonché ogni operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Allianz Bank Financial Advisors" ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 385/1993, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

TITOLO III

Capitale sociale

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 119.000.000 (centodiciannovemilioni) rappresentato da n. 238.000 (duecentotrentottomila) azioni nominative da euro 500 (cinquecento) cadauna. Esso può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 6

Il domicilio degli Azionisti, per ciò che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Recesso del socio

Articolo 7

Il recesso può essere esercitato dal Socio nei casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non compete ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata nonché l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso è esercitato dal Socio mediante lettera raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

La raccomandata deve essere spedita entro 15 giorni dal giorno in cui la deliberazione assembleare che legittima il recesso è stata iscritta nel Registro delle Imprese. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. La raccomandata deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato.

Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro dei soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso ha effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal Socio recedente a norma del terzo paragrafo del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2437-*bis* Codice Civile.

TITOLO IV

Assemblea

Articolo 8

L'Assemblea degli Azionisti si riunisce presso la sede sociale oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 9

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In alternativa a quanto precede, le Assemblee possono essere convocate mediante avviso giunto all'indirizzo dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci per raccomandata A.R., a mezzo fax o con altro mezzo equivalente, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nello stesso avviso possono essere fissate per altri giorni successive adunanze, qualora nelle precedenti, i Soci partecipanti non rappresentino complessivamente la parte di capitale richiesta per la valida costituzione dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 10

Possono partecipare all'Assemblea i Soci iscritti nel libro soci della Società.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Azionista può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto dell'art. 2372 Codice Civile; la delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche in teleconferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati della votazione;
- b) che sia consentita una corretta percezione da parte del soggetto verbalizzante nonché di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

In questo caso il Presidente ed il Segretario devono trovarsi entrambi nel luogo indicato nell'avviso di convocazione e l'Assemblea si considera tenuta in tale luogo.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano d'età, ovvero, in mancanza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea spettano tutti i poteri previsti dalla legge.

Articolo 12

Per la validità delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le norme di legge.

Le deliberazioni sono assunte validamente con voto palese accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, se nominati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità alla legge e al presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio nei casi di legge nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Articolo 13

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Le nomine delle cariche sociali sono deliberate con le maggioranze di legge.

In caso di parità è eletto l'anziano di età.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tredici membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle norme applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti non esecutivi e indipendenti non inferiore a un quarto, salva diversa disposizione inderogabile di legge. Ai fini del presente Statuto, sono indipendenti gli Amministratori che possiedono i requisiti richiesti dalla disciplina applicabile; in mancanza di questa, per Amministratori indipendenti si intendono coloro che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionare attualmente l'autonomia di giudizio.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla sostituzione degli Amministratori cessati dall'ufficio per qualsiasi causa si provvede a norma di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio; in questo caso, gli Amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

Articolo 15

Il Consiglio elegge un Presidente a cui spettano tutti i poteri previsti dalla legge.

Il Presidente non ha un ruolo esecutivo e non può svolgere funzioni gestionali. Egli garantisce il corretto funzionamento e la buona organizzazione dei lavori del Consiglio nonché l'adeguata circolazione delle informazioni tra i Consiglieri.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo della società, anche quale interlocutore degli organi di controllo e dei comitati interni al Consiglio, ove costituiti.

Il Consiglio può eleggere tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano d'età, e, in mancanza o impedimento di quest'ultimo o questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio inoltre elegge un Segretario fissandone la durata in carica; il Segretario può anche non essere un componente del Consiglio purché egli, per legge o per contratto, sia tenuto al vincolo di riservatezza.

In caso di assenza del Segretario, il Consiglio designa di volta in volta chi debba sostituirlo.

Articolo 16

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, di regola almeno una volta al mese ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, oppure ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori sono convocati, dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, mediante lettera, posta elettronica, telefax o altro mezzo

equivalente spediti al loro domicilio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, purché la convocazione avvenga con posta elettronica o telefax.

Della convocazione si deve dare notizia ai Sindaci Effettivi negli stessi modi e termini.

Articolo 17

Il Consiglio si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato e l'eventuale nomina (e revoca) del Direttore Generale, che sono assunte a maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Gli estratti delle delibere sono certificati conformi agli originali dal Presidente del Consiglio o da chi ne svolge le funzioni e dal Segretario.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in audioconferenza o teleconferenza, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione e di essere compiutamente informati.

In questo caso il Presidente ed il Segretario devono trovarsi entrambi nel luogo indicato nell'avviso di convocazione e il Consiglio si considera tenuto in tale luogo.

Articolo 18

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che, per legge o Statuto, sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di governo societario e le sue successive eventuali modifiche, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

1. le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
2. le politiche di gestione del rischio;
3. la nomina e la revoca del Direttore Generale e il conferimento dei relativi poteri su proposta dell'Amministratore Delegato;
4. l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
5. l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;
6. l'acquisto e l'alienazione di immobili;
7. l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
8. l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
9. la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
10. gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili;
11. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
12. l'eventuale costituzione dei comitati interni al Consiglio;
13. la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi.

Nei limiti consentiti dalla legge e dalle norme statutarie il Consiglio delega proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega.

Il Direttore Generale, se nominato, risponde all'Amministratore Delegato.

Agli amministratori ed ai Sindaci Effettivi viene fornita l'informativa prevista dalla legge, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, anche in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per il compimento di particolari attività o negozi, specifici poteri di rappresentanza potranno essere conferiti a singoli Consiglieri.

Articolo 19

L'Assemblea approva:

- I. le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale come qualificato dalla normativa di settore;
- II. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- III. i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, all'Assemblea è riconosciuta la facoltà di elevare sino ad un massimo del 200% (rapporto 2:1) il limite dell'incidenza della remunerazione variabile in relazione alla componente fissa.

In tal caso la deliberazione dell'Assemblea è assunta con il voto favorevole:

- (i) di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
- (ii) di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

Il Consiglio assicura un'adeguata informativa all'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, sull'attuazione delle politiche di remunerazione da essa approvate.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

Rappresentanza e firma sociale

Articolo 20

La rappresentanza legale della Banca, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e ai Vice Presidenti, se nominati, disgiuntamente fra loro e all'Amministratore Delegato nei limiti della delega conferita.

L'Amministratore Delegato potrà conferire, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, deleghe e poteri di rappresentanza della Banca, per singoli atti o categorie di atti, procure e mandati speciali a dipendenti della Banca e a terzi, anche con facoltà di subdelega.

TITOLO VII

Sindaci

Articolo 21

L'Assemblea ordinaria elegge tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

La scelta dei Sindaci, la durata del loro ufficio ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle leggi vigenti.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti ad esso assegnati dalla legge e dai regolamenti delle Autorità di Vigilanza.

Per lo svolgimento dei propri compiti, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nonché chiedere agli amministratori notizie anche con riferimento a società controllate. A tal fine, il Collegio Sindacale può avvalersi anche di tutte le strutture aziendali che svolgono attività di controllo, ricevendo da queste ultime adeguati flussi informativi.

Ai Sindaci Effettivi spetta, oltre al compenso determinato dall'Assemblea dei Soci, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Sono preclusi ai Sindaci i compensi basati su strumenti finanziari e i bonus collegati ai risultati economici della società.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione e di essere compiutamente informati.

TITOLO VIII

Controllo Contabile

Articolo 22

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione ai sensi di legge.

TITOLO IX

Bilancio

Articolo 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto di ciascun esercizio risultante dal bilancio è destinato come segue:

- a) il 5% a riserva legale ed il 5% a riserva statutaria, salvo che l'Assemblea deliberi un accantonamento maggiore;

- b) l'utile residuo è distribuito ai soci nella misura approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio, salvo che l'Assemblea deliberi di destinare gli utili disponibili, in tutto o in parte, alla costituzione o all'incremento di riserve, o a destinazioni speciali, ovvero di rinviarli a nuovo.

Articolo 24

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla loro esigibilità sono prescritti a favore della Banca.

TITOLO X

Liquidazione della società

Articolo 25

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, si procederà secondo le norme di legge.

TITOLO XI

Disposizioni finali

Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.